



COMUNE DI SORENGO

Domanda di rilascio di un permesso speciale per la vendita di cibi e bevande Art. 30 Legge sugli esercizi Alberghieri e Ristorazione (Lear)

1. Istante (cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico)

.....

2. Evento / manifestazione

.....

3. Luogo dell'evento

.....

4. Data (dal gg.mm.aaaa al gg.mm.aaaa)

.....

5. Gerente responsabile

.....

6. Eventuali osservazioni o precisazioni

.....

.....

Luogo e data

.....

Firma dell'istante

.....

Autorizzazione municipale accordata/negata.

Si richiamano in generale le norme della Lear e della RLear.

Per delega del Municipio:

Sorengo,

Tassa Fr.

Inviare per preavviso a: Sezione Polizia amministrativa, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch)

C.p.c. a: - Polizia cantonale, posto di Lugano, Via Bossi 2b, 6901 Lugano
- Laboratorio cantonale, via Mirasole 22, 6500 Bellinzona

Allegato: Preavviso Sezione Polizia amministrativa, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi

Estratto della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e del relativo Regolamento (RLear)

Permessi speciali (Art. 30 Lear)

¹Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

²I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile. Esso dev'essere inoltre legato ad installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

³I permessi speciali sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell'esercizio durante la manifestazione.

⁴La decisione di rilascio del permesso da parte del municipio è subordinata al preavviso positivo da parte del Dipartimento. Il municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.

Requisiti del titolare (Art. 84 RLear)

Il rilascio di permessi speciali secondo l'art. 30 Lear, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli art. 73 cpv. 2 e 74, eccetto quello di cui alla lett. c) qualora la durata del permesso rilasciato non superi i 30 giorni.

Gerente (Art. 73 cpv. 2 RLear)

Il gerente è responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Compiti (Art. 74 RLear)

Il gerente è responsabile dei seguenti compiti, segnatamente:

- a) curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
- b) vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
- c) allestire un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale (art. 79);
- d) garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio (art. 83);
- e) vigilare al rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear);
- f) esporre i prezzi delle prestazioni offerte (art. 93-95);
- g) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi (art. 82).

Responsabilità civile (Art. 85 RLear)

¹I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

²Per il resto valgono gli art. 60 e 61.

Prova del contratto d'assicurazione (Art. 60 RLear)

¹La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da una dichiarazione dell'assicuratore.

²Tale dichiarazione deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente alla Sezione la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Garanzia minima (Art. 61 RLear)

Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di Fr. 3'000'000 per ogni caso di sinistro.

Tassa per permessi speciali (Art. 101 RLear)

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.